



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Deliberazione N. 55

in data 28/12/2022

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA E STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 COMMI 1 E 4 D. LGS. 175/2016).

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **21.00** nella sala consiliare di "Villa Olivi" si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge,

Eseguito l'appello risultano:

Nominativo	Presenti
Mosole Cristiano – Sindaco	SI
Cattarin Chiara	SI
Battistel Andrea	SI
Bortoluzzi Mariarosa	SI
Marcassa Angelica	SI
Buso Luciano	SI
Zamperla Guendalina	AG
Guizzo Christian	SI
Marchetto Michele	SI
Zanette Fiorenza	AG
Rossetto Moreno	SI
Bin Luana	SI
Moratto Marino	SI

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale.

Il Sig. Mosole Cristiano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Guizzo Christian - Marchetto Michele - Bin Luana.

Numero Proposta: **84**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA E STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 COMMI 1 E 4 D. LGS. 175/2016).

SINDACO: "Revisione periodica e stato di attuazione della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Articolo 20, commi 1 e 4, del Decreto Legislativo 175/2016". Anche qua è un punto prettamente tecnico che ogni anno va a ripetersi, ovvero la verifica secondo quella che è la normativa della rispondenza ai criteri da parte delle società che sono partecipate dall'Amministrazione locale, nella fattispecie parliamo dell'Alto Trevigiano Servizi e della MOM, la Mobilità di Marca S.p.A., c'è una partecipazione, come sappiamo, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale anche al Consiglio di Bacino Priula, ma questi Consorzi non hanno una forma societaria, di conseguenza non vengono ricompresi in questa ricognizione. Appunto, come avete avuto modo di vedere dalla delibera e dagli allegati, tanto l'Alto Trevigiano Servizi quanto Mobilità di Marca svolgono funzioni che sono strategiche e rispondono ai vari criteri che sono previsti dall'articolo 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Passo la parola al Consiglio Comunale per eventuali interventi. Prego Consigliere Rossetto.

CONSIGLIERE DI MINORANZA MORENO ROSSETTO: Solo per esprimere il nostro voto favorevole, è una questione prettamente tecnica. Sì, se vogliamo dire, sono due quote anche di partecipazione abbastanza minoritarie, una dell'1,56 per quanto riguarda Alto Trevigiano Servizi e dello 0,10 per quanto riguarda Mobilità di Marca, quindi impattano diremo in maniera marginale per certi versi anche sui nostri consolidati. Quindi, il nostro voto è favorevole.

SINDACO: Bene. Grazie. Quindi, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto n. 5 all'ordine del giorno: "Revisione periodica e stato di attuazione della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche secondo l'articolo 20, comma 1 e comma 4 del Decreto Legislativo 175/2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute alla data del 23 settembre 2016;

con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;

l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it/>);

Considerato che l'art. 20 del T.U.S.P., prevede che:

- al comma 1), fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- al comma 4) che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del

piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Rilevato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art.17 del D.L. n. 90 del 2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

Richiamata la precedente analisi ordinaria delle partecipate dell'Ente, applicata con atto di Consiglio Comunale n. 78 del 29.12.2021 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016";

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c.1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
 - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

Considerato altresì:

che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; che il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

Rilevato che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminato dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

Richiamati:

l'orientamento della Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche del 15/02/2018 in merito alla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in base al quale:

la "Pubblica Amministrazione" quale ente che esercita il controllo, è intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente;

la delibera n. 122 del 15/10/2018 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, la quale considera società a controllo pubblico, soggette quindi agli adempimenti e agli obblighi previsti dal T.U., le società partecipate essenzialmente da enti pubblici con quote minime (e quindi singolarmente influenti). La stessa invita i singoli enti soci:

- a formalizzare l'esercizio del controllo congiunto ai fini del monitoraggio e del controllo di cui al D. Lgs. 175/2016,
- a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società e/o di organismi controllati congiuntamente, anche ai fini dell'adempimento di cui all'art. 20 D. Lgs. 175/2016;

Atteso che le linee guida MEF-Corte dei Conti sul monitoraggio ordinario, recentemente pubblicate, oltre che a fornire un nuovo modello di provvedimento di razionalizzazione periodica che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione, chiariscono definitivamente che nella ricognizione annuale debbano essere considerate anche le partecipazioni indirettamente detenute attraverso una "tramite" oggetto di controllo non solo solitario ma anche congiunto da più Pubbliche Amministrazioni (c.d. controllo congiunto) esercitabile anche nella forma di comportamenti concludenti;

Viste pertanto le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;

Preso altresì atto che, in riferimento alle altre Società direttamente partecipate dal Comune di Breda di Piave:

la società ALTO TREVIGIANO SERVIZI:

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività;
- b) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto – fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II);
- c) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 50 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di euro 500.000,00) e occupando nel 2021 304 dipendenti (292 nell'esercizio precedente);
- d) si precisa che l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29.5.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti, il

quale espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui l'affidamento ed il controllo del servizio;

la società MOBILITA' DI MARCA

- a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di interesse generale;
- b) sono già state poste in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per incorporazione di CTM Servizi Srl e Marca Riscossioni Spa in Mobilità di Marca Spa che ha prodotto un aumento del capitale sociale fino a euro 23.269.459,00;
- c) con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi dell'art. 3 bis del D. L. 138/2011 è stato riconosciuto "L'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso. Lo stesso espleta le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo. Si è in tal modo adempiuto alle prescrizioni previste dal comma 611 della L. 190/2014 (e ora dal D. Lgs. 175/2016). E' attualmente in corso un piano industriale per il periodo 2018-2020 per l'affidamento, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di TPL. L'operazione dovrebbe portare ad un incremento del capitale di Mobilità di Marca, sottoscritto dal partner industriale aggiudicatario per una quota societaria pari al 30%;
- d) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D. Lgs. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 51 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di euro 500.000,00) e occupando, nel 2021, 569 dipendenti (590 nell'esercizio precedente);

Considerato inoltre che il Comune di Breda di Piave, alla data del 31.12.2021, partecipa anche

- al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota del 0,80% - non compreso nella presente ricognizione. Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.
- al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con una quota del 3,86 - non incluso nella presente ricognizione. Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis, comma 1 - bis, decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 529, costituito mediante incorporazione fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1 luglio 2015);

tramite il Consiglio di Bacino, il Comune di Breda di Piave partecipa al capitale della società Contarina S.p.a. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è del 3,86 essendo totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino.

Il Comune di Breda a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente del Consiglio di Bacino Priula" (ente di carattere consortile) è in tale sede che saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legate alla gestione del servizio, come confermato e indicato dalla Linee Guida Mef - Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro;

I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici e come indicato dal medesimo Consiglio di Bacino Priula con nota acquisita in data 27/11/2018 al prot. 15043;

Ritenuto per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, evidenziando le sotto riportate misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione e da approntare e da monitorare:	Partecipazione Indirette (vedi schede di cui all'allegato)
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato)	€ 2.792.631,00	1,5671 %	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 75/2016. Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità	Società senza scopo di lucro che svolgono servizi di committenza: VIVERACQUA (Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto)
MOBILITA' DI MARCA SPA	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	€ 23.269.459,00	0,10%	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 75/2016. Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità	F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI (È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A. denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale", alla quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la partecipata ATVOPARK spa , Martini Bus Srl e La Linea S.p.A.) S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI

				di eventuali fusioni e incorporazioni	SPA (Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e Servizi scuolabus.)
--	--	--	--	---------------------------------------	--

Preso atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

Visto che in base al piano di razionalizzazione adottato con delibera di C.C. n: 78 del 29.12.2021, nessuna società diretta è oggetto di dismissione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000;

Espletata quindi la votazione, in forma palese per alzata di mano e per appello nominale, la quale dà il seguente esito:

- presenti n. 11
- favorevoli n. 11
- contrari n. /
- astenuti n. /
- votanti n. 11

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Breda di Piave alla data del 31/12/2021, accertandole come dai dati riassunti nell'allegato modello predisposto secondo le Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro;
2. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa su citati, la partecipazione nelle seguenti società:
 - a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**
 - b. **MOBILITA' DI MARCA SPA**
3. di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti Società;

Denominazione	Misura di razionalizzazione
MOBILITA' DI MARCA (0,10%)	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p><i>I costi del personale della partecipata S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI risultano in costante diminuzione.</i></p> <p>Da valutare nelle sedi opportune le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate F.A.P. e S.T.I. anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni.</p>

	<p><i>Si precisa che sarà l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso esercitando lo stesso (ai sensi della deliberazione della Giunta del Veneto n. 1915 del 28.10.2014), le funzioni di: a) organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, b) scelta della forma di gestione, c) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, d) affidamento della gestione e relativo controllo e) pubblicazione della relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta</i></p>
<p>ALTO TREVIGIANO SERVIZI (1,5671%)</p>	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p><i>Si precisa che sarà il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi</i></p>

4. di prendere atto che, ai sensi di quanto prevede l'art. 20 comma 4 del D. Lgs. 19.08.2016, N. 175, in base al precedente provvedimento di razionalizzazione giusta delibera n. 78 del 29.12.2021 nessuna società diretta è oggetto di dismissione;
5. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di aggiornare, i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) come da comunicazione della stessa pervenuta al prot. n. 12100/2018;

di dichiarare, con voti favorevoli n.11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e n.11 votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 84**

Ufficio Proponente: **Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA E STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 COMMI 1 E 4 D. LGS. 175/2016).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2022

Il Responsabile di Settore
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all'albo come segue:

IL PRESIDENTE

Mosole Cristiano

IL Segretario Comunale

Dal Cin dott. Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO in data 13/01/2023
CRISTIANO MOSOLE in data 16/01/2023

L'atto di Deliberazione dell' **Area 1**

Numero **55** Data **28/12/2022**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA E STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 COMMI 1 E 4 D. LGS. 175/2016).**

Esecutività **10 Giorni dalla Pubblicazione.**

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dalla data 16/01/2023 alla data 31/01/2023.

Breda Di Piave, 31/01/2023

Il Responsabile del Servizio

Lorenzon Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000.

Breda Di Piave, 31/01/2023

Il Responsabile del Servizio

Lorenzon Ivana

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana in data 13/02/2023